

## Tirocinio professionale triennale del revisore

Il tirocinio professionale è uno degli aspetti più importanti in quanto esso ha lo scopo di consentire l'acquisizione delle capacità per applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Il tirocinio del revisore ha **durata triennale**, che inizia dalla data di ricezione della domanda di iscrizione al registro; ciò significa che fino a che una persona non supera l'esame di idoneità resta iscritta come tirocinante fino a che ciò avviene.

Naturalmente per raggiungere lo scopo per cui il tirocinio è stato introdotto, esso deve essere svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori "attivi", abilitati in uno Stato membro della UE (cd. "*dominus*"), che abbiano la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Questo significa che i controlli di qualità sull'attività svolta dal revisore si estendono anche all'esame della formazione svolta a favore dei praticanti.

Il triennio formativo, pertanto, va svolto presso un soggetto in attività<sup>1</sup> che deve anche consentire al tirocinante di svolgere corsi di formazione funzionali al tirocinio.

All'inizio del tirocinio il praticante deve attivarsi per iscriversi al **Registro del tirocinio**, istituito e gestito dal MEF, ove vanno indicati per ciascun tirocinante iscritto:

- a) le generalità del tirocinante e il suo recapito;
- b) la data di inizio del tirocinio;
- c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
- d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

Una interessante novità riguarda il fatto che le informazioni saranno conservate in forma elettronica e saranno accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro del tirocinio.

La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio va redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del MEF e inviata anche per via telematica o digitale. La domanda deve contenere, oltre ai dati del richiedente e del titolo di studio posseduto, il recapito (anche elettronico) presso il quale devono essere inviate le comunicazioni afferenti i provvedimenti relativi al tirocinio, nonché nome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali del soggetto presso il quale è svolto il tirocinio unitamente ad una dichiarazione di quest'ultimo di assenso all'iscrizione.

---

<sup>1</sup> I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione iscritto al Registro dei revisori "attivi" che può appartenere ad un'amministrazione diversa da quella da cui dipende il tirocinante.

Il MEF e la Ragioneria generale dello Stato, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvedono – con decreto dell’Ispettorato generale di Finanza – all’iscrizione del tirocinante al Registro del tirocinio<sup>2</sup>.

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una **relazione sull’attività svolta**, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l’indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione va sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del Registro del tirocinio; se, ad esempio, il tirocinante avesse iniziato il tirocinio il 1° giugno deve presentare la propria relazione entro il 1° agosto dell’anno successivo.

La relazione annuale sull’attività svolta, sottoscritta dal *dominus*, va presentata, a norma del decreto attuativo d.m. 146/2012, alla **Commissione centrale per i revisori contabili**<sup>3</sup>.

Se gli obblighi in questione non sono adempiuti entro 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, quest’ultimo sarà automaticamente sospeso per un periodo massimo di 2 anni, fatta salva la possibilità di riprenderlo dal momento di presentazione della relazione. Tuttavia, se la causa che ha determinato la sospensione non è rimossa entro il termine prestabilito di 2 anni, il MEF – sentita la Commissione centrale – procederà alla cancellazione del tirocinante dal relativo Registro: in questo caso, il periodo di tirocinio già effettuato andrà perso.

Il tirocinio può altresì interrompersi per varie altre cause, tra cui il servizio militare o civile (un anno), la gravidanza (un anno), la malattia o l’infortunio e il trasferimento all’estero per lavoro o studio (due anni): in questi casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.

Vediamo ora alcuni casi particolari.

• **Cambio di dominus durante il tirocinio triennale**

Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al MEF entro 15 giorni, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito.

• **Mancanza di comunicazione scritta del cambio di dominus**

Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini del computo del triennio in mancanza della

<sup>2</sup> Il tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso, in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria.

<sup>3</sup> Commissione istituita ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 39/2010.

preventiva comunicazione scritta il cui onere spetta al tirocinante.

• **Tirocinio svolto parzialmente o interamente presso un revisore legale residente nella UE**

Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro della UE è riconosciuto ai fini del compimento del triennio, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte del *dominus* e dell'autorità competente dello Stato membro in questione, da presentare annualmente e con le medesime modalità previste per il tirocinante in Italia, unitamente alla documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.

Alla presentazione dell'ultima relazione, previa verifica del completamento del periodo triennale e dell'assolvimento degli obblighi formativi, il tirocinante sarà cancellato<sup>4</sup> dal Registro del tirocinio e potrà presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali.

---

<sup>4</sup> Al tirocinante sarà rilasciato, entro 30 giorni dal completamento del triennio, un provvedimento di conclusione del tirocinio a cura del MEF, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili.